



Statuto

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "YOUNG WOMEN NETWORK" con sede nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione è contraddistinta dal logo – Allegato "A" – di forma circolare che rappresenta il gruppo e l'unione che unisce i soci con al centro il nome di Young Women Network; questo segno distintivo è inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima associazione.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

ART. 2 – (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati e di terzi. L'associazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale orientata all'attuazione e alla promozione di attività di formazione informale per favorire la cooperazione e la crescita della persona.
Le finalità che si propone sono in particolare:

1. a) promuovere attività educative, culturali e ricreative attraverso le quali formare ed accompagnare le giovani sia nel loro ingresso nel mondo del lavoro che nella loro crescita personale;
2. b) promuovere la creazione di una rete tra giovani, e tra giovani e adulti finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze;
3. c) favorire occasioni di crescita personale e umana attraverso il recupero dell'autostima, dei valori che dovranno orientare la propria vita;
4. d) fornire formazione informale attraverso corsi, workshop ed eventi dove approfondire competenze in diversi campi;
5. e) favorire iniziative di sviluppo dell'autonomia economica e lavorativa anche attraverso progetti di promozione dell'imprenditoria e scambi "work experiences";
6. f) promuovere interventi di tutoraggio nella formazione e nell'orientamento al lavoro e alla formazione;
7. g) favorire una rete di informazioni sulle problematiche dell'inserimento e integrazione nel mondo del lavoro.

ART. 3 – (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
 - fondatori: sono le persone fisiche firmatarie dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - ordinari: sono le persone fisiche che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - onorari: sono persone fisiche che si sono distinte in modo particolare nell'ambito d'interesse dell'associazione, il Consiglio Direttivo all'unanimità, su proposta di almeno un componente dello stesso, riconosce tale qualifica onorifica.

Pur con le precedenti diverse denominazioni, il rapporto associativo è unico e uniforme, ispirato a principi di democrazia e uguaglianza e l'associazione ne garantisce l'effettività.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci sono tenuti a versare alla Segreteria, entro il termine stabilito annualmente, la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea Generale.
2. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La domanda di rinuncia volontaria può essere presentata in qualunque momento, tuttavia la dichiarazione di recesso s'intende effettiva a partire dalla fine dell'esercizio finanziario in corso per il quale il socio, in qualunque veste, abbia versato la quota associativa o la quota di sostegno. Non si possono avanzare richieste di restituzione di quote associative pagate né per l'anno amministrativo in corso, né per gli anni precedenti.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione di un socio è deliberata all'unanimità dal Collegio dei Probiviri, organo che si costituisce sul momento per dirimere le controversie. E' costituito da 3 soci, di cui uno scelto dalla parte interessata, uno dal Presidente ed uno dall'Assemblea.

ART. 6 – (Organi Sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
 - Vice-Presidente
 - Collegio dei Probiviri (costituito sul momento per dirimere le controversie)
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o invito via posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti i soci e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci in prima convocazione, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; con qualsiasi numero di soci presenti in seconda convocazione e con decisione deliberata a maggioranza qualificata dei presenti; L'Assemblea scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto per il primo mandato ovvero 2 (due) anni dai 5 (cinque) Soci Fondatori. Successivamente il Consiglio Direttivo potrà essere integrato fino a raggiungere un massimo di 7 (sette) consiglieri.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.

ART. 12 – (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato senza limitazione nel numero di mandati.

3. Il Presidente coordina le attività dell'associazione, individua con gli altri organi le iniziative da intraprendere per il conseguimento del fine proposto dall'associazione, partecipa attivamente alla promozione delle iniziative, rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

ART. 13 – (Il Vice-Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea fra tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità, sostituisce il Presidente alla presidenza del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.
2. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 14 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
2. quote e contributi degli associati;
3. eredità, donazioni e legati;
4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
11. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
12. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
13. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 – (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 – (Modifiche allo Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei soci presenti di cui all'art 9, fatto salvo il perseguimento dello scopo principale che l'associazione si prefigge.

ART. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad altra organizzazione non profit che persegua analoghe finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 18 – (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.